DISPOSIZIONI CONTRO LE ORGANIZZAZIONI CRIMINALI DI TIPO MAFIOSO, ANCHE STRANIERE

Art. 10-sexies

Articolo abrogato dalla l. 17 gennaio 1994, n. 47.

Abrogato dal 9 febbraio 1994 · versione 14

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere
Estremi	Legge 31 maggio 1965, n. 575
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 giugno 1965

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-contro-le-organizzazioni-criminali-di-tipo-mafioso-anche/art-10-sexies/versione/14

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it